

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI E COMUNITARI

23.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 APRILE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	3	Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033);	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Fiandrotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57);	
Contributo italiano al finanziamento del Piano di azione per il Mediterraneo per il biennio 1988-1989 (3126)	3	Masina ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610);	
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	3	Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244);	
Votazione nominale:		Zangheri ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419);	
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	3	Martinazzoli ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento (1649);	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Partecipazione italiana alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi (3397)	3		
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	3		
Votazione nominale:			
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	4		

X LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1989

	PAG.		PAG.
Ronchi ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749)	4	Cristoni Paolo	15, 16
Piccoli Flaminio, <i>Presidente, Relatore</i> 4, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17		Pajetta Gian Carlo	12, 13, 14
Bertoli Danilo	10	Pisanu Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	8, 9, 10, 11, 13, 15, 17
Crippa Giuseppe	8, 9, 10, 11, 12, 15, 16	Rutelli Francesco	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
		Sarti Adolfo	16
		Zamberletti Giuseppe ...	8, 9, 10, 11, 12, 16, 17

La seduta comincia alle 9,30.

ALESSANDRO DUCE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Intini e Martinazzoli sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Cristoni e Gregorelli.

Seguito della discussione del disegno di legge: Contributo italiano al finanziamento del Piano di azione per il Mediterraneo per il biennio 1988-1989 (3126).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Contributo italiano al finanziamento del piano di azione per il Mediterraneo per il biennio 1988-1989 ».

Ricordo che nella seduta del 6 aprile 1989 si era conclusa la votazione sugli articoli del disegno di legge in esame. Pertanto, il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta del 6 aprile 1989. *(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Contributo italiano al finanziamento del Piano di azione per il Mediterraneo per il biennio 1988-1989 » (3126):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14

Hanno votato sì	26
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Bianco, Boniver, Ciabbarri, Crescenzi, Crippa, Cristoni, Duce, Formigoni, Foschi, Gabbuggiani, Gangi, Gregorelli, Lauricella, Mammone, Marri, Martini, Napoli, Pajetta, Piccoli, Portatadino, Radi, Rubbi Antonio, Rutelli, Sarti, Serafini Anna Maria, Silvestri.

Seguito della discussione del disegno di legge: Partecipazione italiana alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi (3397).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Partecipazione italiana alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi ».

Ricordo che nella seduta del 6 aprile 1989 si era conclusa la votazione sugli articoli del disegno di legge in esame. Pertanto, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta del 6 aprile 1989.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Partecipazione italiana alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi » (3397):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Hanno votato sì	26
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Bianco, Boniver, Ciabbarri, Crescenzi, Crippa, Cristoni, Duce, Formigoni, Foschi, Gabbuggiani, Gangi, Gregorelli, Lauricella, Mammone, Marri, Martini, Napoli, Pajetta, Piccoli, Portatadino, Radi, Rubbi Antonio, Rutelli, Sarti, Serafini Anna Maria, Silvestri.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033); e delle proposte di legge Fian-drotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57); Masina ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610); Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244); Zangheri ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419); Martinazzoli ed altri:

Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento (1649): Ronchi ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico »; e delle proposte di legge Fian-drotti ed altri: « Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero »; Masina ed altri: « Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico »; Stegagnini: « Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico »; Zangheri ed altri: « Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico »; Martinazzoli ed altri: « Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento »; Ronchi ed altri: « Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento ».

Ricordo che nella seduta del 5 aprile è stato approvato l'articolo 2.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Registro nazionale delle imprese).

1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale — Direttore nazionale degli armamenti, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione ed esportazione di materiale di armamento. Tale registro nazionale ed i suoi aggiornamenti sono trasmessi, per i fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali, ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento.

3. Possono essere iscritte al registro nazionale solo le imprese in possesso di autorizzazioni e licenze relative alla progettazione, alla fabbricazione e al commercio delle armi di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le domande di iscrizione al registro nazionale devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purché in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

b) per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della presente legge, purché cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria.

5. Possono essere altresì iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale ai sensi del comma 3 del presente articolo purché nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai successivi commi 8 e 9, e sempreché il legale rappresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui alla lettera b) del precedente comma 4.

6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese inter-

governative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.

7. Gli iscritti al registro nazionale devono comunicare al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa.

8. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia.

9. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati alle lettere a) e b) del comma 3, siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvata con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché della presente legge.

10. Non sono iscrivibili, o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento.

11. Non sono iscrivibili, o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto di cui al successivo articolo 21, assumano con funzioni dirigenziali ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di due anni dalla cessazione del loro servizio attivo.

12. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8, 9, 10 e 11 determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa.

13. Qualora venga rimosso l'impedimento all'iscrizione l'impresa potrà ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reinscrizione nel registro nazionale.

14. Nelle more delle decisioni di cui al ricorso predetto, l'impresa potrà eserci-

tare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni previste dalla presente legge in corso di validità, ad eccezione di quelle oggetto di contestazione.

Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: progettazione, produzione, importazione ed esportazione *con le parole:* progettazione, produzione, importazione, esportazione e transito.

3. 1.

Governo.

Al comma 1, dopo la parola: esportazione, *aggiungere le seguenti:* manutenzione, lavorazioni comunque connesse, trasporto e vigilanza.

3. 16.

Crippa, Marri.

Al comma 1, dopo la parola: armamento, *aggiungere le seguenti:* , precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata.

3. 17.

Marri, Crippa.

Al comma 1, sostituire le parole: ai Ministeri degli affari esteri, del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, *con le parole:* ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

3. 3.

Governo.

Al comma 1, dopo le parole: ai Ministeri degli affari esteri, *aggiungere le seguenti:* dell'interno.

3. 18.

Crippa, Marri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui al comma 2, articolo 28, del regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

3. 19.

Crippa, Marri.

Al comma 4, sostituire il primo capoverso con il seguente:

Le domande di iscrizione al registro nazionale, corredate dalla documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti o l'insussistenza di impedimenti, secondo le modalità che saranno prescritte con decreto del Ministro delle difese di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purché in possesso dei seguenti requisiti soggettivi.

3. 2.

Governo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Sono iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali, promossi o ai quali partecipa lo Stato italiano, quali organi di agenzie costituite sulla base di intese intergovernative, o quali esecutori di altri accordi internazionali sottoscritti dallo Stato italiano.

3. 4.

Salvoldi, Ronchi, Rutelli, Capanna, Andreis.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese dichiarate fallite o sottoposte ad amministrazione coatta amministrativa.

3. 5.

Governo.

Al comma 8, dopo le parole: legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiungere le seguenti: nonché dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

3. 6.

Governo.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati alle lettere a) e b) del comma 3, siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o siano stati condannati per reati concernenti armi ed esplosivi previsti dal codice penale, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dalla presente legge, nonché per i delitti contemplati dagli articoli 11 e 43 del testo unico leggi di pubblica sicurezza.

3. 7.

Governo.

Al comma 11, sopprimere la parola: dirigenziale.

3. 8.

Rutelli, Ronchi, Andreis, Salvoldi, Capanna, Calderisi.

Al comma 11, dopo le parole: con funzioni dirigenziali, aggiungere le seguenti: o di consulenza.

3. 20.

Crippa, Marri.

Al comma 11, sostituire la parola: due con la parola: tre.

3. 9.

Capanna, Andreis, Ronchi, Salvoldi, Rutelli.

Al comma 11, sostituire la parola: due con la parola: tre.

3. 21.

Marri, Crippa.

Al comma 12, dopo la parola: commi, aggiungere: 7-bis.

3. 10.

Il Governo.

Al comma 12, sopprimere le parole: la sospensione o.

3. 11.

Ronchi, Capanna, Salvoldi, Andreis.

Al comma 12, dopo la parola: sospensione, aggiungere le seguenti: per almeno 24 mesi.

3. 12.

Salvoldi, Rutelli, Ronchi, Andreis, Capanna, Calderisi.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1.

3. 22.

Il Governo.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. Nelle more delle decisioni di cui al ricorso predetto, l'impresa o il consorzio potranno esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, ad eccezione di quelle oggetto di contestazione, ma ad essi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni.

3. 13.

Ronchi, Rutelli, Andreis, Salvoldi, Capanna, Calderisi.

Al comma 14, sostituire le parole: nelle more delle decisioni di cui al ricorso predetto, con le seguenti: In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui ai commi 7-bis, 8, 9, 10 e 11.

3. 14.

Il Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15. Le imprese iscritte nel registro s'impegnano ad astenersi dalla propaganda dei propri prodotti attraverso gli organi di stampa nazionali ed esteri. È altresì vietata ogni forma di sovvenzione da parte di tali imprese nei confronti delle società editoriali. Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta la sospensione dell'iscrizione al registro per 12 mesi.

3. 15.

Andreis, Rutelli, Ronchi, Salvoldi, Capanna, Calderisi.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Le modalità per l'iscrizione al registro sono definite con decreto del Ministro della difesa.

2. Per la tenuta del registro nazionale di cui all'articolo 3 è costituita presso il Ministero della difesa una Commissione presieduta da un Magistrato del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a consigliere, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle finanze, del Ministero della difesa, del Ministero dell'industria, commercio e artigianato e del Ministero del commercio con l'estero.

3. Spetta alla Commissione:

a) deliberare sulla base dei requisiti di cui al comma 3 in merito alla iscrizione o'iscrizione al registro;

b) provvedere alla revisione triennale del registro;

c) fare rapporto all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al registro;

d) formulare il parere al Ministro per la cancellazione dal registro.

4. Per le spese, per le modalità di funzionamento, e per ogni diversa esi-

genza della Commissione, provvede il Ministro della difesa con proprio decreto.

3. 01.

Marri, Crippa.

Passiamo all'emendamento del Governo 3. 1.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor presidente, l'emendamento 3. 1 reintroduce nel testo redatto dal Comitato ristretto la parola «transito» che vedeva d'accordo i gruppi.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Vorrei far notare che il reinserimento della parola «transito» introdurrebbe l'obbligo di iscrizione al registro anche per le imprese di spedizione. Sono esse, infatti, ad occuparsi del transito del materiale oggetto del provvedimento; pertanto, dovrebbero essere iscritte nel registro nazionale di cui al presente articolo.

Per non dover aggiungere anche tale categoria, propongo di non inserire tale riferimento.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Riconosco la fondatezza dell'osservazione dell'onorevole Zamberletti; ritiro, pertanto, l'emendamento 3. 1.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Crippa e Marri 3. 16.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. A mio avviso, dovrebbero essere eliminate le parole «trasporto e vigilanza».

PRESIDENTE. Invito i presentatori a modificare in tal senso l'emendamento 3. 16.

GIUSEPPE CRIPPA. Accetto la riformulazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3. 16, favorevoli il relatore

ed il Governo, nella seguente formulazione:

Al comma 1, dopo la parola: esportazione aggiungere le seguenti: manutenzione e lavorazioni comunque connesse.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Marri e Crippa 3. 17.

GIUSEPPE CRIPPA. L'emendamento introduce il principio dell'iscrizione al registro differenziata a seconda delle particolari specializzazioni delle imprese.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Sono favorevole all'emendamento 3. 17.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 3. 3.

(È approvato).

Risulta pertanto assorbito l'emendamento Crippa e Marri 3. 18.

Passiamo all'emendamento Crippa e Marri 3. 19.

GIUSEPPE CRIPPA. Uno degli intenti del progetto di legge in discussione è quello di « semplificare ». L'emendamento risponde a tale proposito in quanto non si possono mantenere due controlli e due registri nell'ambito di questa materia. Stiamo tentando di ricondurre alla disciplina del provvedimento in esame tutta la questione del commercio delle armi. Con il comma 3 dell'articolo 3, invece, si rinvierebbe ad altri riferimenti normativi l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione al registro nazionale. Ritengo, invece, più opportuno ricondurre alla disciplina in esame tutta la materia dell'*import-export* del materiale di armamento.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Sono favorevole all'emendamento 3. 19 se risponde

all'intento semplificatorio illustrato dall'onorevole Crippa. Chi possiede i requisiti, infatti, non ha bisogno di tutte le altre iscrizioni.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Sono favorevole all'emendamento 3. 19.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del Governo 3. 2.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nel testo al nostro esame manca l'indicazione della documentazione (da accludere alla domanda), per accertare il possesso dei requisiti e la non sussistenza di impedimenti. L'emendamento è volto, quindi, a chiarire questo punto.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Vorrei far presente che l'inciso: « o l'insussistenza di impedimenti » a mio avviso dovrebbe essere soppresso, in quanto tali impedimenti dovrebbero essere individuati dall'Amministrazione e non dalla ditta che presenta la domanda di iscrizione al registro nazionale.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con l'osservazione dell'onorevole Zamberletti. Pertanto l'emendamento 3. 2 risulta riformulato senza l'inciso: « o l'insussistenza di impedimenti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3. 2 nel testo riformulato.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Salvoldi ed altri 3. 4.

FRANCESCO RUTELLI. Con questo emendamento intendiamo prevedere l'iscrizione d'ufficio al registro nazionale

dei consorzi industriali, quali, ad esempio, quelli che partecipano al programma SDI.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Rutelli, le imprese italiane partecipanti a tale tipo di consorzio sono comunque iscritte singolarmente al registro nazionale.

FRANCESCO RUTELLI. Forse ho sbagliato l'esempio. Poniamo il caso del consorzio EFA: si tratta di un accordo intergovernativo che, quindi, dovrebbe garantire la possibilità alle industrie partecipanti di essere iscritte al registro nazionale.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Rutelli, non comprendo quale modifica si intende introdurre con l'emendamento 3. 4; l'iscrizione d'ufficio è già prevista nel testo del Comitato ristretto.

FRANCESCO RUTELLI. Nel testo del Comitato ristretto non sono previste le agenzie costituite sulla base di intese governative; se con la formulazione del sesto comma s'intendono comunque incluse, il problema è risolto.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. I consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative ricomprendono anche le agenzie di cui parla l'onorevole Rutelli.

FRANCESCO RUTELLI. Dopo la precisazione del rappresentante del Governo, ritiro l'emendamento 3. 4.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del Governo 3. 5.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor presidente, il Governo ritiene opportuno aggiungere all'articolo 3 un comma con il quale si preveda la preclusione dell'iscrizione (o la sospensione) per le imprese dichiarate fallite o sottoposte ad amministrazione coatta amministrativa.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Ritengo molto opportuna la previsione della non iscrivibilità o della decadenza delle imprese dichiarate fallite, ma quelle sottoposte ad amministrazione coatta amministrativa continuano a lavorare. Se noi prevediamo la loro esclusione dal registro, le faremo fallire!

DANILO BERTOLI. Non si tratta forse di liquidazione coatta?

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. No, onorevole Bertoli. Comunque, accettando il rilievo dell'onorevole Zamberletti, riformulo l'emendamento 3. 5 sopprimendo le parole: « o sottoposte ad amministrazione coatta amministrativa ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3. 5 così riformulato:

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese dichiarate fallite.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del Governo 3. 6.

GIUSEPPE CRIPPA. Annuncio il voto favorevole del mio gruppo sull'emendamento 3. 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3. 6.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del Governo 3. 7.

GIUSEPPE CRIPPA. Signor presidente, il rappresentante del Governo dovrebbe illustrare il senso dei riferimenti al testo unico di pubblica sicurezza.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor presidente, chiedo di esaminare l'emendamento 3.7 al termine delle votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.7 è momentaneamente accantonato.

Passiamo all'emendamento Rutelli ed altri 3.8.

FRANCESCO RUTELLI. L'emendamento 3.8 rinvia il problema delle assunzione e del conferimento delle cariche a dirigente all'articolo 21. Ritengo utile compiere una valutazione su quello che, a mio avviso, rappresenta il nodo essenziale delle incompatibilità per coloro che abbiano ricoperto un ruolo nell'Amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.8, favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Crippa e Marri 3.20.

GIUSEPPE CRIPPA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo agli identici emendamenti Capanna ed altri 3.9 e Marri e Crippa 3.21.

Trattandosi di un semplice ampliamento del periodo di incompatibilità (da 2 a 3 anni), il relatore è favorevole.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti 3.9 e 3.21.

(Sono approvati).

Passiamo all'emendamento del Governo 3.10.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si tratta di un emendamento di carattere tecnico.

PRESIDENTE. Il relatore è favorevole. Pongo in votazione l'emendamento 3.10.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Ronchi ed altri 3.11.

Poiché i presentatori dell'emendamento non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Salvoldi e altri 3.12.

FRANCESCO RUTELLI. Ritengo che i termini della sospensione debbano essere precisati, eventualmente trovando una diversa definizione temporale. Nell'attuale formulazione, infatti, è possibile che essa abbia validità anche per sole 24 ore.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Nel comma 13 si affronta e risolve tale questione. Ci siamo posti il problema del dirigente assunto prima della scadenza del periodo di incompatibilità e immediatamente sostituito. In tal caso, un'attesa di 24 mesi penalizzerebbe l'impresa. Il nostro intento è quello di incentivare l'allontanamento di coloro che non abbiano titolo a ricoprire un certo incarico, senza tuttavia creare pregiudizio ai lavoratori ed alle imprese. Se il responsabile viene allontanato e sostituito con un altro dirigente, è giusto che l'impresa possa continuare a svolgere la propria attività.

FRANCESCO RUTELLI. Concordo con la necessità di non penalizzare l'azienda e i lavoratori, ma è necessario prevedere sanzioni per le imprese ed i loro responsabili che abbiano violato le norme stabilite ai commi 8, 9 e 10 (anche se il riferimento alla mafia non mi piace molto, mentre ritengo accettabile, pur non soddisfacendomi pienamente, quello relativo alle associazioni segrete). In caso contrario, il direttore generale o il presidente di un'azienda che assumessero individui condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di traffico d'armi, nominandoli dirigenti, potrebbero essere scoperti senza che ciò comporti alcuna conse-

guenza. L'emendamento potrebbe eventualmente essere riformulato, ma desidero introdurre una sanzione.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Si potrebbe prevedere una sanzione per chi abbia curato l'assunzione.

GIAN CARLO PAJETTA. Onorevole Rutelli, sarebbe opportuno trovare una migliore formulazione dell'emendamento 3.12 per determinare con più precisione il momento della cessazione della sospensione dal registro. Infatti, non si comprende il motivo del termine dei 24 mesi e non è chiaro chi debba giudicare se siano o meno stati rimossi gli impedimenti che hanno determinato la sospensione. Poiché ritengo che 24 mesi o 24 ore siano, a questo fine, la stessa cosa, chiedo all'onorevole Rutelli di proporre un'altra formulazione per l'individuazione del termine.

FRANCESCO RUTELLI. Con questo emendamento noi chiediamo che sia previsto nella legge un deterrente per le aziende che hanno delle ragioni di impedimento al mantenimento dell'iscrizione nel registro nazionale. Se gli organi competenti si accorgono, ad esempio, dell'esistenza di un impedimento, con il testo del Comitato ristretto non possono altro che chiedere « per piacere » all'impresa di rimuoverlo! Noi riteniamo invece opportuno che le aziende si assumano le proprie responsabilità per non andare incontro ad una sanzione.

PRESIDENTE. Ricordo all'onorevole Rutelli che esistono comunque le norme del codice penale. Non è possibile introdurre nel provvedimento in esame una sanzione di carattere penale.

FRANCESCO RUTELLI. Ribadisco la necessità di prevedere delle sanzioni.

GIAN CARLO PAJETTA. Si potrebbe prevedere un rinvio espresso al codice penale.

GIUSEPPE CRIPPA. Sono d'accordo con l'onorevole Pajetta: sarebbe opportuno prevedere dei casi specifici di punibilità inserendo le relative sanzioni nel capo VI del provvedimento.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. L'onorevole Rutelli ha fatto l'esempio di un commerciante di armi che, a suo avviso, dovrebbe essere oggetto di una specifica sanzione. In genere, però, gli operatori sono imprese industriali che si avvalgono anche dell'opera di alti ufficiali dell'esercito. Ad esempio se un'azienda assumesse, prima dei tre anni previsti, un generale a riposo, essa verrebbe immediatamente sospesa dal registro fino a quando non rinuncia a quella consulenza. Si configurerebbe, quindi, una responsabilità penale dell'impresa che, pur non avendo assunto un criminale, verrebbe comunque penalizzata con la sospensione dal registro.

Ritengo, quindi, opportuno individuare una sanzione penale a carico dei legali responsabili e non nei confronti dell'azienda nel suo complesso.

FRANCESCO RUTELLI. Anch'io sono d'accordo con l'onorevole Crippa sulla necessità di rivedere il piano generale delle sanzioni che devono avere non solo carattere penale, ma anche amministrativo. Pertanto propongo di riformulare il mio emendamento 3.12 nel senso di prevedere le parole: « fino a 24 mesi », invece di: « per almeno 24 mesi ». Successivamente il decreto di attuazione prevederà i periodi di sospensione a seconda della gravità del comportamento.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Probabilmente i 24 mesi potranno essere anche pochi se non si rimuovono gli impedimenti che hanno dato luogo alla sospensione dal registro.

PRESIDENTE. Sono contrario alla nuova riformulazione dell'emendamento poiché le sanzioni sono disciplinate in altra parte del provvedimento.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono contrario all'emendamento per la stessa motivazione del presidente. Ritengo, inoltre, necessario aderire al parere della Commissione giustizia che ha ritenuto insufficiente il sistema sanzionatorio; pertanto, giudico inopportuna la specificazione proposta dall'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.12 nel testo riformulato. (*È respinto*).

Passiamo all'emendamento del Governo 3.22, sul quale esprimo parere favorevole.

Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Passiamo all'emendamento Ronchi ed altri 3.13.

GIAN CARLO PAJETTA. L'emendamento 3.13 non verrebbe assorbito dal 3.14?

FRANCESCO RUTELLI. Si tratta di emendamenti complementari. L'emendamento 3.13 fa riferimento ad imprese o consorzi, specificando che essi, in presenza di una contestazione che ponga in dubbio la loro affidabilità, possono esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, mentre non potrebbero ottenere il rilascio di nuove autorizzazioni fino alla definizione di tale contenzioso.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ritengo che gli emendamenti 3.13 e 3.14 possano essere unificati.

PRESIDENTE. Propongo il seguente nuovo emendamento, che tiene conto degli emendamenti 3.13 e 3.14.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui ai commi 7bis, 8, 9, 10 e 11, l'impresa o il

consorzio potranno esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, ad eccezione di quelle oggetto di contestazione. Ad essi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni.

3. 23.

Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Risultano, pertanto, assorbiti gli emendamenti 3.13 e 3.14.

Passiamo all'emendamento Andreis ed altri 3.15.

GIAN CARLO PAJETTA. Benché si tratti di una protesta della federazione giovanile comunista, ho trovato abbastanza ridicola la presa di posizione in occasione della mostra del mare di Genova. Se tale protesta fosse stata espressa dalla democrazia cristiana l'avrei definita un'ingenuità; non capisco perché si accetti che a La Spezia vengano fabbricate vedette od altro, e non che a Genova vengano esposti modellini, certo molto meno pericolosi: se ne ammettiamo la costruzione, perché non dobbiamo renderlo noto?

Mi rivolgo, pertanto, all'onorevole Rutelli, in quanto non vedo perché vietare questo tipo di pubblicità, che aiuterebbe i giornali che non sono ancora di proprietà di De Benedetti! (*Si ride*).

PRESIDENTE. Dato che gli editori puri sono diventati tutti « impuri », se qualche giornale può sopravvivere, lo dobbiamo aiutare. Ciò è essenziale in quanto da ieri si è aperta una pagina (che da tempo denunciavamo) che provocherà una serie di problemi, coinvolgendo forse la stessa radio radicale. Così continuando vi sarà sempre meno libertà politica nel nostro paese.

FRANCESCO RUTELLI. L'emendamento potrebbe essere riformulato. Per anni mi sono occupato di tali questioni e non è escluso che me ne possa interessare anche nel futuro da un'angolazione non proprio coincidente con quella delle industrie bel-

liche. In questo periodo mi sono accorto che spesso vi è una commistione tra questo settore industriale ed alcune società editoriali. Nel consiglio d'amministrazione del quotidiano *Il Sole-24 Ore* siede, infatti Borletti, responsabile allo stesso tempo di un'industria di armamento. È molto difficile fare apparire sui quotidiani un punto di vista non completamente convergente con quello delle aziende del settore perché esse esercitano una forte pressione.

GIAN CARLO PAJETTA. Ci deve spiegare la fiera di Genova!

FRANCESCO RUTELLI. È lo stesso motivo per il quale siamo contrari alle parate militari: l'ostentazione è controproducente!

La previsione che le aziende produttrici di armamento debbano astenersi dalla propaganda dei propri prodotti attraverso gli organi di stampa, non è certo una soluzione estemporanea sulla quale si è riflettuto solo qualche minuto. Vi sono persone che da oltre un decennio si occupano di politica della sicurezza e del ruolo dell'industria bellica nel nostro paese. Esse hanno riflettuto sulla possibilità non utopistica di dotare di una qualche solidità scientifica e politica la teoria della riconversione dell'industria bellica nel nostro Paese. Queste persone, però, sono state sempre trattate come dei poveri imbecilliti.

Non bisogna sottovalutare il fatto che per molti anni, collega Pajetta, le industrie italiane sono andate su tutti i mercati « sporchi » per fare degli affari che altri operatori non potevano trattare per la legislazione più restrittiva vigente in altri paesi, ma di questi argomenti sulla stampa italiana non si è potuto parlare! Quando aziende italiane inviano armi alla Repubblica sudafricana e fascista o a chi appoggia il terrorismo o, addirittura, a partiti armati che sostengono gruppi terroristici, sulla stampa italiana non appare nulla perché essa è condizionata dal potere industriale.

Per tali motivi, riteniamo che la propaganda surrettizia e le sovvenzioni non

debbano più avvenire. Il dibattito pubblico e politico deve essere chiaro. Per quanto ci riguarda deve essere garantita la possibilità di espressione di posizioni diverse dalle prevalenti.

GIAN CARLO PAJETTA. *L'Unità* non appartiene certamente al gruppo di coloro che hanno taciuto per il fatto che non gli hanno offerto nessuna pubblicità!

L'onorevole Rutelli ammette che è simbolico prevedere la norma di cui all'emendamento 3.15, ma se fosse adottata quella definizione di « pirateria », non credo che il *Corriere mercantile* non sarebbe più in grado di uscire e non ritengo neppure che quel quotidiano finirebbe di fare la politica denunciata dall'onorevole Rutelli solo perché non avrebbe più la pubblicità delle industrie belliche. I giornali che si sono prestati alle operazioni da lei denunciate, lo hanno fatto per la pubblicità.

Per tornare alla questione di Genova, non so se gli operai iscritti al nostro partito debbano smettere di fabbricare sottomarini perché non possono essere venduti al Brasile o esposti in qualche fiera! Comunque, la denuncia dei mercati « sporchi » mi trova concorde, mentre non sono d'accordo sull'emendamento simbolico.

PRESIDENTE. Mi associo alle osservazioni dell'onorevole Pajetta.

Per quanto riguarda la questione della pubblicità, ritengo che possa essere accolto tale principio. Credo che chi lavora in questo settore abbia il diritto di farlo in piena serenità e con la convinzione di produrre un qualcosa che serva al paese; non vi è, infatti, nulla da tenere nascosto.

Riterrei, invece, necessario fissare quel principio secondo cui chi viene scoperto a finanziare quelle aziende, venga punito.

Sono stato per molti anni direttore di un giornale, ma sempre « allo stato puro »; infatti, non è mai venuto nessuno a Trento a darci dei finanziamenti: ciò può avvenire per giornali come *Il Corriere della Sera* e *La Stampa*.

Il tema sollevato dall'onorevole Rutelli potrebbe essere sollevato in un secondo momento, inserendolo nel capo VI.

Onorevole Rutelli, fermo restando il parere contrario del relatore, insiste per mantenere l'originaria formulazione dell'emendamento 3.15, visto che siamo d'accordo di affrontare quell'argomento in un secondo momento?

FRANCESCO RUTELLI. Lo mantengo nella formulazione precedente con l'esclusione della prima parte.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi dichiaro contrario all'emendamento 3.15 che, se approvato, rischierebbe di introdurre una pregiudiziale ideologica nei confronti del potere industriale e militare, portatori di interessi reali, ma anche di una cultura politica militare che riveste un ruolo essenziale nel processo sul disarmo. Ribadisco il concetto che determinate caratteristiche del complesso industriale e militare debbano essere salvaguardate.

FRANCESCO RUTELLI. Accolgo parzialmente le osservazioni fatte; propongo una nuova formulazione dell'emendamento Andreis ed altri 3.15 di cui do lettura:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15. È vietata ogni forma di sovvenzione da parte delle imprese iscritte al registro nei confronti delle società editoriali. Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta la sospensione dell'iscrizione al registro per 12 mesi.

3. 15.

Andreis, Rutelli, Ronchi, Salvoldi, Capanna, Calderisi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Andreis ed altri 3.15 nella nuova formulazione.

(È respinto).

Riprendiamo l'esame dell'emendamento del Governo 3.7.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi rimetto alla valutazione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 3.7, non accettato dal relatore.

(È respinto).

FRANCESCO RUTELLI. A nome del gruppo federalista europeo, annuncio il voto contrario sull'articolo 3.

GIUSEPPE CRIPPA. Signor presidente, il gruppo comunista, pur essendosi astenuto nella votazione degli articoli 1 e 2, voterà a favore dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Marri e Crippa 3.01.

PAOLO CRISTONI. A me pare che il punto 2 dell'articolo aggiuntivo preveda l'istituzione di una nuova commissione molto importante che deve provvedere alla tenuta del registro nazionale. Domando se sia compatibile con questa legge la proposta di istituire una commissione cui verrebbero affidati poteri di norma esercitati dal ministro dell'industria, che, per esempio, è competente in materia di autorizzazioni alla costruzione.

Nel merito, non avrei, invece, nulla in contrario.

PRESIDENTE. Il problema dell'autorità cui affidare la tenuta del registro nazionale si pose molto seriamente anche in fase di elaborazione della presente normativa.

PAOLO CRISTONI. Con il mio interrogativo intendevo dare atto della serietà della questione, chiedendomi, tuttavia, se

non esistessero possibilità alternative, sancite da regolamenti ministeriali, sulla base delle quali tali funzioni potessero essere comunque svolte.

PRESIDENTE. La domanda è correttissima e, in sostanza, è tesa a conoscere se, approvando la norma in discussione, introdurremmo una novità ordinamentale o ci conformeremmo a norme ed istituti già esistenti.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Le competenze di cui si parla spettano all'ufficio del segretario generale; non è chiaro se presso tale ufficio debba esistere un organo collegiale, anche a tutela dell'imprenditore che va ad iscriversi.

ADOLFO SARTI. Non capita quasi mai che io citi la mia brevissima esperienza, durata tre mesi, di ministro della difesa. Ebbene, sulla base di essa, posso dire che il Ministero è già sufficientemente dotato di consiglieri di Stato distaccati; uno di essi potrebbe facilmente adempiere a questo compito.

La mia vuole essere una proposta *ad adiuvandum*, anche dal punto di vista della funzionalità interna, infatti, in mancanza di un'indicazione esplicita, tali competenze spetterebbero al segretario generale, ma ciò sarebbe, per quanto mi riguarda, fonte di preoccupazioni.

PRESIDENTE. ... e di discussione.

ADOLFO SARTI. Diversamente, mi sentirei molto più tranquillo.

PAOLO CRISTONI. Probabilmente, il problema è anche quello di non continuare ad aggiungere competenze in contrasto con altre, poiché, così facendo, realizzeremmo l'opposto di quanto ci siamo proposti all'inizio di questa legislatura, quando ritenemmo opportuno intraprendere un tentativo di semplificazione delle procedure.

In sostanza, ogni volta che si innova, è necessario uno specifico regolamento per la gestione, per motivi di democrazia

ed anche di operatività. A questo proposito, non si potrebbe chiamare in causa un soggetto che, per proprie funzioni statutarie, rappresentasse una soluzione compatibile?

PRESIDENTE. La tenuta del registro nazionale costituisce un punto fermo di garanzia in materia di traffico delle armi; si tratta di uno strumento fondamentale.

A questo punto, suggerirei di porre in votazione l'articolo aggiuntivo in linea di principio, trasmettendolo successivamente alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

PAOLO CRISTONI. L'invio di tale emendamento alla Commissione affari costituzionali comporterebbe, però, la puntualizzazione di un problema specifico.

PRESIDENTE. In seguito al parere saremmo sempre liberi di approvare o respingere l'articolo aggiuntivo; se fosse approvato, saremmo comunque vincolati a rispettare le eventuali condizioni.

GIUSEPPE CRIPPA. L'articolo aggiuntivo di cui sono firmatario non è altro che la riproposizione, con qualche limatura, del testo elaborato in sede di Comitato ristretto, che verificai, in seguito ed inspiegabilmente, non essere stato presentato in Commissione. Lo scopo di tale proposta è quello di semplificare le procedure, per garantire maggiore trasparenza e controlli più efficaci.

Quanto all'obiezione circa l'introduzione di una nuova « escrescenza » burocratica, ritengo che una commissione per la tenuta del registro sarà prevista in ogni caso, anche se non la introdurremo in questa sede. Anzi, nutro qualche sospetto intorno ai motivi per cui tali misure siano « sparite » dal testo all'esame in Commissione: una simile omissione potrebbe essere tesa ad ottenere che il registro sia tenuto segretamente oppure in termini burocratici (la qual cosa aumenterebbe un carattere di discrezionalità e di mancanza di conoscenza). Comunque, graverebbe un peso sull'Amministrazione

dello Stato, a discapito, credo, anche di un minimo di trasparenza.

Inoltre, desidero sottolineare una contraddizione relativa all'opportunità, da noi sostenuta, che il Ministero degli esteri partecipi in qualità di protagonista all'attuazione del provvedimento in esame. Nel caso specifico, proponiamo di investire delle competenze di cui stiamo discutendo il Ministero della difesa, poiché, avendo esaminato la questione, possiamo affermare che è quella la sede in cui risiede un grado sufficiente di conoscenza ed informazione sulla produzione nazionale, in particolare sulla quota di essa destinata all'esportazione.

Pertanto, raccomandiamo l'accogliamento dell'articolo aggiuntivo 3.01, fatte salve — poiché anche noi siamo sensibili alle problematiche di tipo istituzionale — le necessarie verifiche in sede di parere da parte della Commissione affari costituzionali.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In linea di massima, ribadisco la mia adesione alla proposta avanzata; chiedo nuovamente che sia inserito all'interno della commissione un rappresentante del Ministero dell'interno.

Inoltre, mi riservo di presentare eventuali emendamenti, sulla base di una serie di necessarie verifiche tecniche.

In conclusione, chiedo che l'articolo aggiuntivo 3.01 sia votato in una prossima seduta, al fine di permettere di approfondire alcuni aspetti specifici.

PRESIDENTE. Non credo sia opportuno opporsi alla richiesta del rappresentante del Governo.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Rimane aperto il problema dei collegamenti e dei rapporti fra la commissione e l'ufficio del segretario generale.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Credo che questa formulazione sia migliore rispetto alla precedente, ma vi sono altri problemi sui

quali la mia attenzione è stata richiamata...

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Non è ben chiaro se la commissione sia sottoposta o meno al segretario generale.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo preannuncia la sua adesione di massima all'articolo aggiuntivo 3. 01.

PRESIDENTE. La votazione dell'articolo aggiuntivo, pertanto, è rinviata alla prossima seduta.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si impegna sin d'ora a presentare entro due giorni gli emendamenti ai successivi 5 articoli. Invito, pertanto, i membri della Commissione a predisporre gli emendamenti almeno agli articoli 4 e 5, in modo da consentire al Governo una loro valutazione unitaria prima della prossima seduta. Ciò consentirà di effettuare l'armonizzazione degli emendamenti stessi prima della discussione.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Propongo di prevedere il calendario dei nostri lavori in modo da approvare, nella prossima seduta, gli articoli 4, 5 e 6.

PRESIDENTE. Concordo con la proposta avanzata; invito pertanto i membri della Commissione a far pervenire quanto prima gli emendamenti relativi agli articoli 4, 5 e 6.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 5 maggio 1989.*
